

FAQ AVVISO 1/2012 (aggiornamento al 18/7/2014)

1) All'interno della tabella di valutazione, al punto 2.3, leggiamo che verrà premiata la partecipazione di enti beneficiari che partecipano per la prima volta ad un progetto fonder.
- Vengono considerati in questa anche i Voucher presentati con il bando 02/2011?

R: No, i voucher non verranno considerati nell'assegnazione di questa premialità.

2) Se un ente avesse presentato un piano e lo stesso non fosse stato finanziato, rientra in questa categoria?

Si

3) Rispetto al massimo di contributo richiedibile per un piano settoriale/territoriale (75.000 €).
- All'interno di una richiesta di piano interaziendale, ogni ente deve rimanere all'interno di un massimo aziendale richiedibile sulla base della dimensione di azienda?

No. Tuttavia, si tenga conto che i valutatori daranno un peso rilevante al giudizio di coerenza economica tra il versato dell'azienda all'INPS e il finanziamento richiesto.

3) Nel caso ci fossero enti da poco aderenti a Fonder che non dovessero avere ancora disponibile il cassetto previdenziale, possono sostituire tale documento con il DM10 e/o un'autodichiarazione firmata dal Legale Rappresentante e far avere al fondo il documento non appena disponibile?

Fonder accetta , in sede di presentazione del Piano, un'autocertificazione con valore di atto di notorietà del legale rappresentante dell'Ente in questione. E' d'obbligo poi inviare a Fonder la stampa del cassetto previdenziale da cui si evince l'adesione al Fondo entro la fine dell'istruttoria di ammissibilità formale, pena l'inammissibilità formale del Piano.

4) Nel caso il numero di partecipanti ad un progetto scenda al di sotto delle 8 unità oppure i lavoratori formati siano inferiori a 8 unità, quali sono le conseguenze sul finanziamento approvato da Fonder?

Il manuale di gestione relativo all'Avviso 1/2012 ammette la possibilità della conferma del finanziamento di un progetto terminato con meno di 8 formati solo in caso di "impedimento verificatosi per causa di forza maggiore, imprevedibile ed imponderabile, nonché documentato,". Si esclude che le dimissioni del lavoratore possano rientrare in questa fattispecie.

5) Si chiedono chiarimenti sul riconoscimento dei costi di vitto per i lavoratori partecipanti alla formazione.

Il Manuale di gestione dell'Avviso 1/2012 recita a pag. 22 "[i]n caso di viaggi o trasferte dei destinatari dei Progetti formativi per attività formativa residenziale e semiresidenziale, le spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute entro i limiti previsti dal CCNL di riferimento, escluso il rimborso di eventuali indennità."

Per attività formativa semiresidenziale, in analogia a quanto previsto per il rimborso del vitto per il personale formatore, si intende una lezione giornaliera della durata superiore alle 6 ore e svolta in una sede diversa da quella lavorativa del partecipante alla formazione.